

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 568

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARITATI, FASSONE, BONFIETTI,
CALVI, MANIERI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI,
BATTAFARANO, ACCIARINI, TESSITORE, VISERTA
COSTANTINI, DI SIENA, BRUTTI Paolo, PIZZINATO,
RIPAMONTI, MARTONE, DONATI, BONAVITA, DI GIROLAMO
e LONGHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

—————

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge ripropone il testo presentato nella scorsa legislatura alla Camera dai deputati Pisapia e Saponara (A.C. 2154) e da questa approvato per essere assegnato, dapprima in sede deliberante, poi in sede referente e nuovamente in sede deliberante alla Commissione Giustizia del Senato (A.S. 3183) che lo approvò, con modifiche, il 3 dicembre 1998.

Il testo modificato fu trasmesso all'altro ramo del Parlamento e l'omologa Commissione Giustizia, nel presentare la relazione all'Assemblea, ne proponeva l'approvazione definitiva, accogliendo *in toto* le modificazioni apportate, nel corso dell'esame, dalla Commissione Giustizia del Senato. Per questi motivi, si ritiene opportuno ripresentare, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento del Senato il disegno di legge - che non è potuto giungere all'approvazione definitiva per lo scadere della XIII legislatura - così come approvato il 3 dicembre 1998.

Passando al merito della proposta, si ricorda che l'istituto della liberazione anticipata è previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario. Consiste, in sostanza, in una riduzione di pena, pari a quarantacinque giorni per ogni semestre effettivamente scontato, a condizione che il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Attualmente la concessione del beneficio è di competenza del tribunale di sorveglianza. L'esperienza ha dimostrato come, relativamente al procedimento in questione, i tempi siano lunghi e, molte volte, sproporzionati rispetto al fine che con l'istituto in esame si vuole perseguire. Ciò è collegato esclusivamente ai carichi di lavoro dei tribunali di sorveglianza ed alle formalità previste per

il procedimento. Trasferendo, invece, la competenza al magistrato di sorveglianza e prevedendo formalità più rapide, si ottiene il risultato di una risposta adeguata ed in tempi accettabili.

Il disegno di legge in esame modifica, in primo luogo, il comma 8 dell'articolo 69 della citata legge n. 354 del 1975 stabilendo, appunto, la competenza del magistrato di sorveglianza.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge introduce poi nella citata legge n. 354 del 1975 l'articolo 69-*bis*, con il quale viene disciplinato il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza, stabilendo che questi provveda con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Tale soluzione procedurale appare ampiamente giustificata dal fatto che nella stragrande maggioranza dei casi (circa l'80 per cento) l'istanza di concessione del beneficio viene accolta senza alcun problema sulla base della documentazione predisposta dall'amministrazione penitenziaria. In tal modo si assicura la maggiore celerità possibile al procedimento, mentre le garanzie del contraddittorio vengono riservate all'ipotesi in cui il difensore, l'interessato o il pubblico ministero presentino reclamo avverso la predetta ordinanza. La competenza a decidere sul reclamo è attribuita al tribunale di sorveglianza e vengono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale e di cui all'articolo 30-*bis*, commi quinto e sesto, della citata legge n. 354 del 1975.

Al riguardo merita ricordare che l'articolo 678 del codice di procedura penale rinvia poi al procedimento di esecuzione di cui all'articolo 666. A sua volta, quest'ultimo articolo, al comma 2, disciplina l'ipotesi di manifesta

infondatezza della richiesta nella fase dell'esecuzione. Interviene poi sul procedimento e sui relativi termini (comma 3), sull'udienza (comma 4), sui poteri del giudice (comma 5), sulla sua decisione (comma 6), sul successivo ed eventuale ricorso (comma 7), sull'infermità di mente dell'interessato (comma 8), sul verbale di udienza (comma 9). Il richiamo all'articolo 30-*bis* della citata legge n. 354 del 1975 precisa - quand'anche ve ne fosse stato bisogno - che si applica la normativa in tema di incompatibilità ivi prevista, onde evitare che il singolo magistrato di sorveglianza possa giudicare sulla stessa

richiesta di liberazione anticipata, anche come componente del collegio, nella successiva fase del procedimento.

Infine, il comma 3 dell'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce che le istanze di liberazione anticipata pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

L'articolo 2 modifica poi l'articolo 70 della citata legge n. 354 del 1975, prevedendo che il tribunale di sorveglianza è comunque competente per la revoca o la cessazione della liberazione anticipata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata)

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonchè sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. - *(Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. L'ordinanza che decide sul reclamo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 30-bis.

4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo

70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza».

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

Art. 2.

(Competenza in materia di revoca)

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse e dopo le parole: «la revoca o cessazione dei suddetti benefici» sono inserite le seguenti: «nonchè della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

